



AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Direzione Area Coordinamento
Via Palestro, 81 00185 - Roma
Tel. 06/494991 Fax 06/44701420

Roma, 4 MAR. 2004

Ufficio Aiuti Nazionali

Prot. ANPU/439

Agli Assessorati Regionali all'Agricoltura
Loro Sedi

Agli Assessorati all'Agricoltura delle
Province Autonome di Trento e Bolzano
Loro Sedi

e, p.c

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole
Via Torino n. 44
00184 Roma

Alle Organizzazioni Professionali Agricole
Loro Sedi

All'UNAAPI
Via S. Carlo n. 34
40124 Castel S. Pietro Terme (BO)

All'Osservatorio Nazionale Miele
Via Matteotti n. 72
40124 Castel S. Pietro Terme (BO)

Alla Federazione Italiana Apicoltori
Corso Vittorio Emanuele II n. 101
Roma

Al Consorzio Nazionale Apicoltori (CONAPI)
Via Idice n. 299 - 40050 MONTERENZIO (BO)

Al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali - Dipartimento della Qualità
- Direzione Generale per la qualità dei
prodotti agroalimentari
Via XX Settembre, 20 - 00185 Roma

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

OGGETTO: programma di interventi urgenti nel settore apistico, avversità naturali anno 2002.

Si fa seguito alla circolare della scrivente Agenzia prot. ANPU/172 del 28 gennaio 2004 inerente il programma di cui all'oggetto, per fornire le seguenti precisazioni:

- a) il quarto capoverso della prima pagina della predetta circolare è così sostituito:
e' necessario evidenziare la differenza tra fatturato 2002 (intero fatturato nel corso dell'anno solare) dal fatturato che si riferisce alla produzione 2002. Ciò in quanto è ricorrente la vendita e quindi la fatturazione nel corso del 2002 di prodotto ottenuto nel 2001.
- b) in merito all'entità del danno, si precisa che i fenomeni meteorologici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, sono assimilati a calamità naturali se il danno raggiunge una soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. In fase di valutazione del danno, si raccomanda di verificare la relazione di causalità tra l'evento meteorologico e il danno alla produzione e di rispettare le soglie sopra indicate.
- c) In merito al calcolo dell'importo dell'aiuto, onde evitare compensazioni eccessive, occorre che:
l'importo dell'aiuto pagabile non superi il livello medio della produzione durante il periodo normale, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti*. Andranno altresì detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi e occorrerà inoltre tenere conto delle spese ordinarie non sostenute dal beneficiario; ad esempio perché il raccolto non è stato effettuato**.

IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo NANNI)



* Cfr. punto 11.3.2 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, G.U. C. 28 dell'1.2.2000

** Cfr. punto 11.3.6 degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, G.U.C. 28 dell'1.2.2000